

Sent. n. 82/2025 pubbl. il 16/05/2025
Rep. n. 82/2025 del 16/05/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA

RG 40/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 125-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 16/05/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 125-1/2025 presentato da:

██████████ (C.F. ██████████), nato il ██████████ a
██████████ e residente in ██████████, via ██████████, rappresentato
e difeso dall'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A),
per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
presa visione dei documenti allegati;
rilevato che:

- il ricorrente è residente a ██████████
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- la relazione redatta dall'OCC contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71e6e4f956b3075
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5de4e6e57



debitore nell'assumere le obbligazioni nonché l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore che fruisce solo di un assegno sociale mensile di circa E. 760,00 è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 670.000,00 a fronte di un attivo costituito solo dalla finanza esterna di E. 20.000,00;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

**l'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]), nato il [REDACTED] a [REDACTED]**

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore il dott. Nicola Da Ponte

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE



che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Autorizza il Liquidatore ad accedere alle Banche dati di cui all'art. 49 co. 3 lett. F) nr. 1, 2 CCI, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 270 co. 5 al titolo III sezione II del CCI.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
Treviso, lì 13 maggio 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

